



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

N. 39/2012 C.P.

Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati

Dr. Fernando Platania	Presidente
Dr. Francesco Fontana	Giudice
Dr. Massimo Coltro	Giudice

Premesso che la TVR srl in liquidazione ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi del novellato articolo 161 della legge fallimentare chiedendo nel contempo la concessione di un termine per il deposito della proposta e del piano da presentare ai creditori;

osservato che la società istante ha presentato i bilanci relativi agli ultimi tre anni da cui emerge la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione alle procedure concorsuali;

che la società ha prodotto anche i bilanci delle società incorporate il 17 luglio 2012;

che il legale rappresentante ha assunto in forma notarile la delibera di presentazione di domanda di concordato preventivo;

che nella domanda è espressamente specificato che la proposta ed il piano saranno oggetto di successiva specificazione ex art. 161 co. VI L.F.;

che tuttavia nel ricorso sono già indicati a grandi linee i termini del piano che dovrebbe prevedere la continuazione dell'azienda sia pure per un tempo limitato;

che va ricordato all'istante il contenuto dell'art. 2487 c.c. che indica l'organo che provvede alla determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;

che è fatto onere alla ricorrente di immediatamente depositare un elenco ( ancorché provvisorio) dei creditori e dell'ammontare dei loro crediti; una situazione patrimoniale aggiornata alla data di presentazione della domanda; una situazione patrimoniale a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ed una situazione patrimoniale a 60 giorni dalla presentazione della domanda;

che non sono pendenti istanze per la dichiarazione di fallimento;

che l'istante ha chiesto di essere autorizzato allo scioglimento del contratto di noleggio di una fotocopiatrice;

osservato che il disposto dell'art. 169 bis l.f. risulta applicabile solo in relazione alla domanda di ammissione al concordato preventivo previsto dall'art. 161 l° co l.f. come desumibile dalla circostanza che il contraente sciolto ha titolo per una indennità da soddisfarsi come credito anteriore al concordato;

che tale disciplina è ovviamente incompatibile con la struttura della domanda di concordato ex art. 161 VI co l.f. a seguito della quale non è neppure necessario che si apra un concordato;

che a seguito della concessione di un termine per la presentazione del piano e della proposta l'imprenditore conserva la gestione ordinaria della azienda;

che allo stato non è neppure possibile valutare la natura se ordinaria o straordinaria dell'atto di cui si chiede l'autorizzazione al compimento, né l'urgenza;

P.Q.M.

Dispone la trasmissione della domanda al P.M. in sede e la comunicazione del presente provvedimento a cura della cancelleria al registro delle imprese;

concede alla TVR srl termine di giorni novanta per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

respinge allo stato la domanda di autorizzazione allo scioglimento dal contratto indicato nel ricorso fermo restando l'autonomia degli organi sociali al compimento di atti che rientrino nell'ambito della ordinaria amministrazione.

Verona, 30 ottobre 2012

Il Presidente  
Dr. Fernando Platania

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Irene Armenio)

TRIBUNALE DI VERONA  
Deposito in Cancelleria  
69gi, 31-10-2012



Il Cancelliere